COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

Pec: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI CONDUCENTE SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI A.S. 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conducente dello scuolabus di proprietà comunale e servizi connessi, nell'ambito del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di Cedegolo per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia della frazione di Grevo, la scuola primaria e secondaria di primo grado B. Zendrini di Cedegolo, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari fissati dalle istituzioni scolastiche, nonché secondo le modalità di cui al presente capitolato.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche:

- Scuola dell'infanzia "Santi Filastrio e Girolamo", con sede in Cedegolo – frazione di Grevo, via Corna, n. 1:

  orario lezioni: 9.00 – 16.00 da lunedì a venerdì (indicativo, in relazione al calendario scolastico annuale dell'istituzione scolastica);

- Scuola primaria e secondaria di primo grado "B. Zendrini" , con sede in Cedegolo, P.zza Roma, n. 4:

  orario lezioni: 8.00 – 13.00 da lunedì a sabato (indicativo, in relazione al calendario scolastico annuale dell'istituzione scolastica);

L'appaltatore deve garantire la disponibilità di personale sostitutivo atto a svolgere il servizio per tutta la durata dell'appalto e **di mezzi omologati in caso di necessità in sostituzione temporanea dello scuolabus**;

Trasporti aggiuntivi – Sono compresi nell'appalto n. 15 uscite per ogni anno scolastico, che l'appaltatore si impegna a svolgere per attività didattiche o culturali, partecipazione a manifestazioni sportive nell'ambito dell'attività scolastica, gite scolastiche ed extra-scolastiche ad iniziativa del Comune e delle Istituzioni scolastiche o patrocinate dal Comune, con modalità e tempi tali da non interferire con il servizio ordinario, anche con orario frazionato nell'arco di una stessa giornata.

Tali uscite potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni limitrofi, nel raggio di 30 Km, dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune.

A tale scopo il Comune inoltra alla ditta specifico documento autorizzativo, che costituisce idoneo titolo di viaggio, indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e degli accompagnatori.

I suddetti trasporti "aggiuntivi" sono compresi nel valore dell'appalto, senza che possa essere per

gli stessi richiesto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.

Si richiama, ai fini della disciplina del servizio oggetto dell'appalto, la seguente normativa di riferimento:
- Decreto Ministeriale 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" (in G.U. 27.02.1997, n. 48);
- Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997, n. 23;
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e s.m.i. (in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci);
- D.M. Trasporti 28.04.2005, n. 161 (regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 395/2000, modificato dal D.Lgs. n. 478/2001) (già D.M. 20.12.1991, n. 448);
- il Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico;
- ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.

Sono inoltre applicabili le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui le "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" approvate con D.P.C.M. 7 agosto 2020 e aggiornamenti di cui al D.P.C.M. 7 settembre 2020 e successivi, che definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale idoneo alla conduzione dei mezzi (N. 1 autista) e consiste nel trasporto degli alunni, mediante scuolabus di proprietà comunale, dai centri di raccolta (fermate) dislocati sul territorio comunale, stabiliti dal Comune di Cedegolo e contraddistinti da appositi cartelli segnaletici, ai plessi scolastici frequentati e viceversa, nei giorni previsti dal calendario scolastico delle singole Autorità scolastiche, nei tempi funzionali agli orari scolastici, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.

Il servizio dovrà essere espletato in modo da garantire l'entrata e l'uscita degli alunni nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici, della sicurezza del servizio e dell'incolumità pubblica, compatibilmente alle esigenze del traffico e con l'efficienza e l'economicità del servizio medesimo.

La Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed a tutte le normative vigenti in materia.

Gli ITINERARI indicativi sono elencati nel prospetto sotto indicato.

L'UTENZA e gli ORARI del servizio di **trasporto scolastico ordinario** sono indicativamente i seguenti:

Scuola dell'Infanzia (Cedegolo–Grevo) 10/15 alunni			
Viaggio Andata - Km stimati 5,2		**Viaggio Ritorno - Km stimati 5,2**	
Ora	*Fermata*	*Ora*	*Fermata*
8.45*	Piazza Roma portico scuola	16.00	Scuola dell'Infanzia GREVO
8.47	Fontana distretto ASL	16.05	Piazza Mercato
8.48	Bivio Via Dosso/ L. Panzerini	16.08	Piazza Roma
8.52	Ex Scuola Elementare	16.10	Fontana distretto ASL
8.55	Piazza Mercato	16.13	Bivio Via Dosso/ L. Panzerini
9.00	Scuola dell'Infanzia GREVO	16.15	Ex Scuola Elementare

**il lunedì la fermata è spostata in PIAZZA MERCATO davanti alla Caserma dei Carabinieri.*

Scuola Primaria e Secondaria di I grado (Grevo-Cedegolo) max 39 alunni			
Viaggio Andata - km stimati 4,7		**Viaggio Ritorno - km stimati 4,7**	
Ora	*Fermata*	*Ora*	*Fermata*
7.35	Via Cedegolo (Paldrì)	13.00	Scuola CEDEGOLO
7.38	Cappelletta San Marco	13.03	Via Cedegolo (Paldrì)
7.40	Fontana della Dosina	13.05	Cappelletta San Marco
7.43	Piazza Mazzini	13.07	Fontana della Dosina
7.44	Via dei Broli	13.09	Piazza Mazzini
7.45	Via Penigola	13.11	Via dei Broli
7.46	Via San Floriano	13.12	Via San Floriano
7.48	Via Dosina	13.13	Via Penigola
7.50	Scuola CEDEGOLO	13.15	Via Dosina

Le fasce orarie di servizio riportate sopra non comprendono i tempi e i chilometri di trasferimento del conducente verso e dalla sede del servizio comunale di trasporto scolastico, le pause tra un servizio e l'altro, i trasferimenti con automezzo vuoto per il posizionamento in partenza o il rientro in sede e i servizi accessori.

L'ufficio istruzione del Comune comunicherà alla ditta appaltatrice, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il calendario scolastico annuale delle singole scuole, il Piano organizzativo definitivo del servizio e i nominativi degli alunni iscritti, nonché, nel corso dell'anno, le variazioni che si dovessero verificare non appena ne venga a conoscenza.

Nell'esecuzione del servizio il conducente dovrà attenersi al Piano organizzativo (percorsi, fermate, orari del servizio ecc.) elaborato dal Comune.

Il conducente dello scuolabus dovrà controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti ed in modo ordinato.

L'Amministrazione Comunale, garantisce la presenza di un accompagnatore durante il trasporto degli alunni della Scuola dell'Infanzia Interparrocchiale che è a carico della scuola stessa, come disposto dall'art. 2 del D.M. 31 gennaio 1997.

Non è garantito il servizio di sorveglianza con accompagnatore durante il trasporto degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

In ogni caso all'arrivo alla scuola il conducente ha l'obbligo di accertarsi che la scuola sia aperta e che gli utenti entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza.

Per i viaggi di ritorno in uscita da scuola, il conducente dovrà accertarsi che l'alunno alla discesa dallo scuolabus sia affidato ad un genitore o altro adulto a ciò espressamente delegato presente alla fermata, salvo gli alunni della scuola secondaria di primo grado autorizzati dai genitori a percorrere il tragitto dalla fermata stabilita alla propria abitazione da solo, sollevando l'Amministrazione Comunale ed il conducente dello scuolabus da ogni responsabilità a riguardo.

Nel caso in cui, per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, non ci fosse la presenza di un genitore o di altro adulto autorizzato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus, e tramite la scuola dell'Infanzia Interparrocchiale si procederà ad avvertire i genitori. Nel caso in cui non siano rintracciabili i genitori, al termine del percorso, sarà riaccompagnato al punto indicato dalla scuola fino all'arrivo del genitore o di altro adulto autorizzato.

Sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune.

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare all'ufficio istruzione del Comune comportamenti non idonei sullo scuolabus da parte degli utenti del servizio.

Il conducente dovrà provvedere, inoltre, allo svolgimento dei seguenti servizi, compresi nel valore

dell'appalto:

a) rifornimento del carburante, registrando i consumi ed il chilometraggio (con costi a carico del Comune);
b) pulizia e sanificazione dello scuolabus, secondo le normative vigenti dovute anche all'epidemia di Covid 19, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito e igienicamente idoneo, compreso il lavaggio interno ed esterno (con prodotti, materiali e attrezzature, forniti direttamente dal Comune);
c) controllo dell'efficienza del mezzo assegnato e del funzionamento di tutti gli impianti in dotazione, compreso il cronotachigrafo;
d) segnalazione tempestiva dei guasti che possano inficiarne la funzionalità e i deterioramenti che possano sminuirne il decoro;
e) messa a disposizione di un numero di reperibilità telefonica, l'operatore incaricato dovrà provvedere a gestire informazioni tempestive da/verso l'ufficio Istruzione del Comune di Cedegolo;

Al termine del servizio giornaliero, il conducente dovrà ricoverare lo scuolabus nell'apposita area identificata adiacente il Municipio e presso l'area per il deposito del mezzo di Piazza Papa Giovanni Paolo II durante il fine settimana.

Variazioni dell'itinerario e degli orari

Il servizio è strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza e, pertanto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare il Piano nel corso dell'anno scolastico per esigenze organizzative o per una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti, previa formale comunicazione alla ditta aggiudicataria, senza che la stessa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che ciò comporti variazioni alle condizioni e al corrispettivo contrattuale o oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., salvo quanto previsto al successivo articolo 3.

L'appaltatore si obbliga:

a) ad adeguare il servizio ad eventuali variazioni che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico relativamente, in particolare, agli itinerari, alle fermate, ai punti di raccolta, agli orari, al numero degli utenti, ai plessi serviti, nonché agli orari nei singoli plessi per inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze, in accordo con l'ufficio istruzione comunale;
b) ad adeguare il servizio (itinerari, fermate, ecc.) in caso di esigenze straordinarie al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità o similari.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto".

ART. 3 – SERVIZI SUPPLEMENTARI

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, la ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, svolgere i seguente servizi supplementari richiesti dal Comune, non compresi nell'importo dell'appalto, che verranno pagati a misura con il prezzo di seguito indicato, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b) e 7, del D.Lgs. 50/2016:

a) Trasporti aggiuntivi, eccedenti le 15 uscite per ogni anno scolastico di cui al precedente art. 1 compresi nell'appalto, per visite didattiche o culturali, gite scolastiche ed extra-scolastiche ad iniziativa del Comune e delle Istituzioni scolastiche o patrocinate dal Comune, con modalità e tempi tali da non interferire con il servizio ordinario, anche con orario frazionato nell'arco di una stessa giornata:

   - prezzo € 25,00 = all'ora, oltre IVA.

   Tali uscite potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni limitrofi, nel raggio di 30 Km, dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune, che rilascia alla ditta apposito documento autorizzativo, che costituisce idoneo titolo di viaggio, indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e degli accompagnatori.

   Le ore impiegate dalla ditta appaltatrice per detti trasporti giornalieri supplementari dovranno di volta in volta essere rendicontate all'ufficio istruzione comunale, con fatturazione a parte al termine dell'anno scolastico di riferimento.

b) Modifica corse giornaliere: qualora nel singolo anno scolastico compreso nell'appalto, il Comune valutasse la necessità di rimodulare il servizio, che comporti modifiche di orario e di chilometraggio con aumento rilevante delle prestazioni del conducente, a seguito di:

   - attivazione da parte dell'Amministrazione Comunale del servizio di trasporto rivolto ad alunni di un ulteriore plesso scolastico limitrofo, per andare incontro a nuove esigenze dell'utenza e favorire l'adempimento della frequenza scolastica;

   senza vincoli legati alla limitazione del frazionamento del servizio o all'aumento di tempi di sosta improduttiva, si applica:

   - prezzo € 25,00 = all'ora, oltre IVA

   rispetto al prospetto dei trasporti evidenziato nell'art. 2 del presente capitolato.

   L'attivazione del predetto servizio supplementare sarà disposto dal Comune e sarà comunicato per iscritto, almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio, all'affidatario, il quale dovrà provvedere ad adeguarsi.

c) Servizio di trasporto per frequenza Scuola dell'Infanzia estiva:

   qualora nel singolo anno scolastico compreso nell'appalto il Comune valutasse la necessità di attivare il servizio estivo di trasporto per:

   - frequenza Scuola dell'Infanzia Interparrochiale SS Filastrio e Girolamo della frazione di Grevo (con accompagnatore della scuola materna ex art. 2 D.M. 31.01.1997) nel mese di luglio, secondo modalità (corse, orari, ecc.) indicativamente medesime a quelle previste per il servizio ordinario si applica:

   - prezzo € 25,00 = al giorno, oltre IVA.

   Le giornate impiegate dalla ditta appaltatrice per detti trasporti supplementari dovranno di volta in volta essere rendicontate all'ufficio istruzione comunale, con fatturazione mensile.

ART. 4 – AUTOMEZZO UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato utilizzando lo scuolabus di proprietà del Comune messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, così identificato:

Autobus per trasporto di persone uso proprio, IVECO, targato DV356RG, n. 39 posti + 3 accompagnatori +autista.

L'Amministrazione Comunale garantisce che il predetto mezzo è idoneo ed omologato per il trasporto scolastico, è in possesso di tutti i requisiti di legge, di collaudo e permessi previsti per legge e regolarmente revisionato ed efficiente per l'uso e conforme alle normative vigenti in materia.

La ditta appaltatrice deve garantire la disponibilità di mezzi omologati in caso di sostituzione temporanea dello scuolabus, che, in caso di emergenza, dovrà avvenire entro 15 minuti dalla segnalazione effettuata dagli uffici comunali per non compromettere il funzionamento ordinario del servizio.

E' a carico della ditta appaltatrice la sanificazione quotidiana per prevenire il rischio da infezione Covid19.

Restano a carico del Comune:

- le spese di assicurazione (RCA), bollo, tasse;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria che dovesse risultare necessaria e le eventuali riparazioni nel caso di avaria del mezzo;
- quant'altro necessario al funzionamento del mezzo;
- organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La ditta appaltatrice, per lo svolgimento del servizio oggetto del capitolato, deve possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paese CEE) per attività pertinenti l'oggetto del presente contratto;
- possesso di concessione, di autorizzazione o di licenza di noleggio con conducente;
- iscrizione al Registro Elettronico nazionale delle imprese di trasporto di persone su strada ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, o equipollente titolo comunitario per imprese straniere;
- essere in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario.
- avvalersi di personale qualificato idoneo (un autista) da adibire alla conduzione dello scuolabus di proprietà comunale, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e di sicurezza dei lavoratori.

La Ditta è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato e ne sostiene interamente i costi per quanto attiene i compensi e gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e quant'altro attinente al servizio di cui trattasi.

Il personale addetto alla guida deve essere persona di assoluta fiducia, moralità e riservatezza e in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti di legge, in particolare:

- patente di guida della categoria adeguata alla guida dello scuolabus comunale (patente D) valida;
- certificato di qualificazione conducente (CQC) o certificato di abilitazione professionale (CAP)

valido, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.;

- certificata insussistenza di pendenze penali;
- documentabile esperienza almeno biennale come autista di scuolabus e/o autobus;
- ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

Il personale addetto alla guida deve garantire, inoltre:

- autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi; per una migliore efficienza e qualità del servizio la ditta si impegna a limitare al minimo il turn-over, individuando massimo n. 2 conducenti che svolgano il servizio almeno per un intero anno scolastico;
- facile rintracciabilità e reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio (dalle 7.00 alle ore 17.00 circa) e, a tal fine, deve essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione di eventuali emergenze o per il contatto anche immediato con i genitori degli utenti in caso di neve, la Ditta, il Comune, ecc.;

La ditta appaltatrice si impegna a comunicare preventivamente, per iscritto:

- i nominativi dei conducenti scuolabus impiegati, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e del documento di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.;

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare al Comune, inoltre, se richiesti, copia dei certificati delle visite mediche previste dal D.M. Trasporti del 23.02.1999, n. 88, copia del certificato penale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, e ad eseguire sul personale addetto alla guida gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

Durante lo svolgimento del servizio il conducente scuolabus dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada e le altre norme vigenti nel settore e in particolare tenere la velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non abbandonare il veicolo, specialmente a motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- mantenere un comportamento ed un linguaggio irreprensibili e rispettosi nei confronti degli alunni e dei rispettivi genitori, collaborare con gli accompagnatori sullo scuolabus e con il personale comunale addetto al servizio scolastico; dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista;
- osservare scrupolosamente gli orari, gli itinerari e le fermate stabiliti e segnalare tempestivamente agli uffici comunali eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio e non prendere ordini da estranei al servizio;
- verificare che non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni e assicurarsi che gli stessi salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza, gestendo eventuali cambi temporanei di fermata;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee, ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi

genere; qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione al Comune;

- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, in piena sicurezza per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
- effettuare su ogni automezzo, ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore comunale, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta;
- segnalare all'Ufficio comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune.

Il conducente scuolabus individuato è Responsabile referente del servizio ed è diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale e dell'utenza; è tenuto a partecipare, se convocato, a eventuali incontri inerenti al servizio con il Comune di Cedegolo.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, il Comune procede ad nutum alla risoluzione del contratto.

La Ditta è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune in qualità di ente appaltante.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti del personale impiegato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali, antinfortunistici, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero del pagamento e l'onere a carico del Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo ed ogni indennizzo.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

La mancata osservanza di quanto sopra costituisce inadempienza contrattuale.

E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

ART. 7 – RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta appaltatrice è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatta e puntuale esecuzione del contratto di affidamento e dell'operato dei propri dipendenti e assume ogni rischio e responsabilità per infortuni e danni arrecati al Comune e a terzi, cose o persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'espletamento del servizio o di cause ad esso connesse, per fatto proprio o del personale dipendente (inclusi soci, collaboratori o prestatori di lavoro di cui l'aggiudicatario si

avvalga), tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta ed onere, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare, ovvero a comprovare di avere in corso di validità, producendone copia al Comune prima dell'inizio del servizio, un contratto di assicurazione a copertura di qualsiasi evento dannoso di cui sopra, in particolare della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali adeguati.

Da ditta aggiudicatrice è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate.

L'Amministrazione Comunale comunica di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura obbligatoria della responsabilità civile per i danni da circolazione (RC Auto).

ART. 8 – DURATA

Il servizio è affidato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con durata dal 01.09.2021 al 31.07.2024.

Il servizio dovrà essere assicurato in relazione al calendario scolastico delle singole autorità scolastiche (di norma dai primi giorni di settembre al 30 giugno dell'anno successivo), con interruzione per le festività natalizie, pasquali, estive e tutte quelle previste dal scolastico ed alle particolari determinazioni delle locali istituzioni scolastiche o legate alla prevenzione del rischio Covid, nonché in funzione delle indicazioni fornite dall'ufficio istruzione del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare l'istituto della sospensione dell'appalto di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di emergenza Covid, ciò senza nulla a pretendere da parte della Ditta aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di chiedere, una volta intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto, l'attivazione del servizio con preavviso di almeno sette giorni, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 9 – CARATTERISTICA DI SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE

Il servizio oggetto di affidamento è da considerarsi a tutti gli effetti "servizio di pubblico interesse" e, come tale, non può essere interrotto, abbandonato o sospeso per nessun motivo, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore" (eccezionali nevicate o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, manifestazioni, tumulti ecc.), di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, anche per concordare eventuali soluzioni alternative.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il conducente, previo accordo con il Comune, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune e agli utenti.

In caso di avaria del mezzo, a causa di rottura o incidente, il conducente dovrà prontamente avvisare il Comune che prenderà gli opportuni provvedimenti per garantire comunque il servizio di trasporto scolastico, attivando il mezzo sostitutivo messo a disposizione della ditta appaltatrice, entro i termini stabiliti dall'art. 4.

Il servizio è da considerarsi altresì "servizio pubblico essenziale", ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive

modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 10 – IMPEDIMENTI PER GRAVI MOTIVI

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fosse temporaneamente, per gravi motivi, in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare il Comune di Cedegolo (almeno 24 ore prima), provvedendo, altresì, in accordo con lo stesso, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, ad assicurare comunque il servizio con altro conducente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il trasporto scolastico.

In caso di sospensione o interruzione o abbandono anche parziale del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra e in genere per ogni inosservanza grave degli obblighi e condizioni di cui al presente capitolato, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso affidamento a terzi, con rivalsa delle spese sulla ditta affidataria e salvo applicazione di una penale ed eventuale risarcimento danni applicabili come previsto dal presente capitolato.

In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

ART. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Cedegolo si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, attraverso il Responsabile del servizio competente, tutte le verifiche che ritiene necessarie sullo svolgimento dell'attività appaltata, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento del servizio stesso.

ART. 12 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo a carico del Comune è determinato in relazione all'offerta economica formulata dall'Impresa aggiudicataria ed espresso in forma di ribasso sull'importo a base d'asta.

Il pagamento del corrispettivo alla ditta affidataria avverrà in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica emesse dalla ditta aggiudicataria, che sarà liquidata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa, salvo la verifica da parte del responsabile del servizio della regolare esecuzione del servizio.

In caso di contestazioni il termine dei trenta giorni si deve considerare sospeso.

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l'ufficio competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'Ente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l'impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ente tutti i servizi, le prestazioni e tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

ART. 13 – PENALI

Qualora durante l'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze il Comune farà pervenire alla ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo di pec o di raccomandare a.r. le osservazioni e le

contestazioni relative.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della stessa.

Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta appaltatrice, il Comune ne dà comunicazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. In caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e il Comune applicherà le seguenti penali:

a) per scostamenti rispetto agli orari stabiliti superiori ai 20 minuti (dopo due) o cambi di percorso non autorizzati è applicata a carico della ditta una penale di € 50,00.=, salvo cause di forza maggiore;

b) per sospensione o interruzione ingiustificata o abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza grave degli obblighi e condizioni di cui al presente capitolato, è applicata a carico della ditta una penale variabile da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 1.000,00.= giornalieri, a seconda del tipo e della gravità del fatto commesso, salvo quanto previsto al precedente articolo 10.

   In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e provvedere all'espletamento del servizio affidandolo ad altra ditta a spese della ditta aggiudicataria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

a) assegnazione di oltre 4 penalità;

b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate, a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta (art. 1456 c.c.);

c) interruzione del servizio protratta per oltre quattro giorni senza giustificato motivo, salvo cause di forza maggiore;

d) la perdita in capo all'affidatario dei requisiti di idoneità professionale;

e) l'impiego di personale non abilitato o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;

f) inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale;

g) apertura di una procedura fallimentare o concorsuale a carico della ditta o altri casi di cessazione dell'attività della ditta.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r. o pec, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente Capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 15 – RECESSO UNILATERALE

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 21-sexies della L. n. 241/1990, in qualunque tempo per motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, almeno 30 giorni prima, senza che la ditta affidataria abbia diritto ad alcun risarcimento.

L'appaltatore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa o giustificato motivo, con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec non inferiore a mesi quattro.

In caso di recesso anticipato, il Comune è tenuto al pagamento alla ditta del servizio da essa prestato fino al momento della cessazione del rapporto contrattuale.

Diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari al valore della cauzione definitiva o, in alternativa, il Comune incamera l'intera cauzione definitiva.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è il Tribunale di Brescia.

ART. 17 – CLAUSOLA (art. 53 D.Lgs. 165/2001)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la ditta aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati per tutte le transazioni economiche relative al presente atto. La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente atto entro 7 giorni dalla sua accensione. In caso di mancata comunicazione il Comune non potrà procedere ai relativi pagamenti.

La ditta aggiudicataria si impegna a riportare il C.I.G. (codice identificativo di gara) sulle fatture emesse per il servizio in argomento e, a sua volta, il Comune è obbligato ad indicare il C.I.G. attribuito nella causale di tutti i bonifici di pagamento disposti per l'esecuzione del presente atto. Il presente atto si risolverà di diritto in caso di inosservanza dell'obbligo di avvalersi di banche o poste italiane S.p.A. per tutte le transazioni finanziarie derivanti o, comunque, riconducibili all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria è responsabile, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. A tal fine l'impresa aggiudicataria, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto, è nominata responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti.

L'impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.

ART. 20 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

In applicazione del D.M. Ambiente del 06.06.2012, la ditta aggiudicataria dichiara di dare seguito alle prescrizioni contrattuali in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura. L'Appaltatore dichiara di prendere atto che i servizi oggetto del presente contratto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in particolare in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a: Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni e servizi oggetto del presente contratto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente contratto;

1. Fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione della attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

2. Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità degli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;

3. Intraprendere, o far intraprendere dai fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazione contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la conformità agli standards sociali minimi lungo la catena di fornitura;

4. Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali di cui agli art. 37 e 38 comporta l'applicazione delle sanzioni massima prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 21 – CLAUSOLE CONTRATTUALI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012)

La ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale a terzi del contratto d'appalto ed il

subappalto del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica.

Le spese contrattuali, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'affidatario del servizio.

ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dell'appalto sarà obbligato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a costituire una garanzia fideiussoria. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, con aggiudicazione dell'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli oneri contrattuali.

ART. 25 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa richiamo alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Per accettazione

La Ditta

(documento firmato digitalmente)